



Procedura selettiva interna per complessivi n. 7 (sette) posti, per la progressione di livello nei profili ex articolo 54 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21/02/2002, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2024-2026 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 30/11/2023 con Delibera n. 96;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "*Codice amministrazione digitale*";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. per le parti compatibili;



VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*” così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni*”;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i. e, in particolare l’art. 23 “*Progressioni economiche*” come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, nonché la relativa interpretazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato, confermata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito alla numerosità delle posizioni da mettere a bando nelle progressioni economiche in argomento, secondo cui tale numerosità non può essere superiore al 50% della platea degli aventi diritto in ciascun anno;

VISTO altresì il chiarimento fornito dall’ufficio per le relazioni sindacali del dipartimento della Funzione Pubblica con il parere DFP-0022327-P-27/3/2024, relativo alla casistica nella quale è possibile derogare al principio della quota limitata di cui al punto precedente;

VISTI gli articoli 47 bis e 54 del CCNL relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21/02/2002;

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 7 aprile 2006, ed in particolare l’art. 8, nonché l’art. 7, comma 2;

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 13 maggio 2009, ed in particolare l’art. 4, commi 1 e 3;

VISTO il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca, relativo agli anni 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e, in particolare, gli artt. 68 e 90;

VISTO il parere ARAN prot. INVALSI del 9 luglio 2020 n.3884 sulle modalità di costituzione del fondo ex art.90 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 44/2024 di costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello di cui all’art. 90 CNL 2016/2018 per l’anno 2024;

VISTO il parere favorevole reso dal collegio dei revisori con verbale n. 12 del 29 luglio 2024 punto 5C. sulla Costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello di cui all’art. 90 CNL



2016-2018 pari ad € 57.865,13 di cui € 25.360,89 disponibili per nuove progressioni;

VISTO l'accordo di contratto Collettivo integrativo per il finanziamento del fondo ex art. 90 CCNL 2016-2018 del personale IV-VIII per l'anno 2020 e successivi, sottoscritto con le OO.SS. in data 16 del mese di luglio 2024, nel quale si stabilisce il finanziamento del suddetto fondo per nuove ulteriori progressioni il cui ammontare non dovrà superare l'importo di € 25.360,89;

VISTO il verbale n. 13 del 24 settembre 2024 punto 3B) del Collegio dei Revisori dei conti contenente la presa d'atto del Collegio dell'avvenuta ricezione dell'Accordo con le rappresentanze sindacali per l'utilizzo di quota parte delle risorse certe della contrattazione integrativa di istituto, da destinare alle progressioni economiche in argomento;

RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione del bando, riservandosi la possibilità di aumentare le posizioni disponibili in presenza di ulteriori disponibilità sul fondo ex art. 90 CCNL del 19 aprile 2018;

DETERMINA

Art. 1

Posizioni da attribuire

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del CCNL 21/02/2002, così come modificato dall'articolo 8 del CCNL 07/04/2006, nonché dall'articolo 4 del CCNL 13/05/2009 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, vengono avviate le progressioni economiche di livello per il personale INVALSI a tempo indeterminato, inquadrato nei livelli professionali V-VII, per complessive n. 7 (sette) posizioni come di seguito riportate:

Profilo di appartenenza	Dal livello	Al livello	N. posizioni
Funzionario di amministrazione (FA)	V	IV	1
Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER)	VI	V	3
Collaboratore di amministrazione (Camm)	VI	V	1
Collaboratore di amministrazione (Camm)	VII	VI	2
N. posizioni totali			7

La decorrenza giuridica ed economica di tali progressioni è fissata alla data del **1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie** relative alla presente procedura selettiva.

In presenza di ulteriori disponibilità sul fondo ex art. 90 CCNL del 19 aprile 2018, il numero complessivo delle posizioni da attribuire potrà essere incrementato, con successivo provvedimento, di n. 4 ulteriori posizioni, senza la necessità da parte dei candidati di presentare nuovamente o di integrare la domanda di partecipazione di cui al successivo art.3.

Art. 2

Requisiti di partecipazione



Sono destinatari della presente procedura selettiva interna i/le dipendenti di ruolo dell'Istituto, inquadrati/e nei livelli V-VII:

- in servizio alla data del 31 dicembre 2023;
- che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2023, almeno n. 4 (quattro) anni di servizio nel livello di appartenenza (a TI e TD) se inquadrati nei profili di Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), oppure almeno n. 3 (tre) anni di servizio nel livello di appartenenza (a TI e TD) se inquadrati nei profili di Funzionario di amministrazione (FA) e Collaboratore di amministrazione (CAMM).

Non sono ammessi/e alla procedura selettiva i/le dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, il 20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni sono riconosciute nel livello conseguito e sono utili per la partecipazione alla presente selezione.

Ai soli fini della presente selezione i periodi di anzianità, di cui al primo capoverso, comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nel medesimo profilo.

Possono presentare domanda solo i dipendenti in servizio presso l'INVALSI alla data di pubblicazione del presente bando.

La procedura selettiva si svolgerà unicamente su base documentale ed avrà criteri generali in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del merito e della professionalità acquisita.

Art. 3

Presentazione delle domande di partecipazione

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura, compilata secondo il modello facsimile allegato al presente avviso (**Allegato A**) e pubblicato sul sito web istituzionale www.invalsi.it, deve essere presentata - unitamente agli allegati successivamente descritti - in formato *.pdf* esclusivamente tramite una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al/alla candidato/a, all'indirizzo: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Si precisa che non saranno ammesse le domande che provengano da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha prodotto la domanda.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Il modulo di domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati tramite PEC nel cui oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“2024_Cognome_Nome_Progressione art. 54”

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'INVALSI www.invalsi.it.

Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile.



Se il termine di scadenza per l'invio della PEC cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla "Ricevuta di avvenuta consegna" che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC personale del mittente entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile per l'invio delle domande; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma, rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente consegnato al destinatario (INVALSI) in tempo utile.

L'INVALSI non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di trasmissione e/o ricezione della domanda.

Il/La candidato/a dovrà accludere al modello di domanda (**Allegato A**) tutti i seguenti allegati che dovranno essere inseriti in formato *.pdf*:

1. **Allegato B** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli artt. 6 e 7 del presente Avviso. La dichiarazione, aggiornata alla data del 31 dicembre 2023, deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale. Le informazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione;
2. **Allegato C** - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta con firma autografa o digitale, sulla conformità delle copie allegata alla domanda rispetto agli originali;
3. Attestati di frequenza relativi ai corsi di formazione di cui all'art. 6, punto b) del presente Avviso (per un massimo di n. 10 attestati);
4. Documentazione relativa ai titoli di cui all'art. 7 del presente Avviso (per un massimo di n. 15 titoli);
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'INVALSI procederà a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai/dalle candidati/e nelle domande e nei relativi allegati, sulla base di quanto indicato nel Regolamento INVALSI "*sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del dpr n. 445/2000*" (Determinazione direttoriale n. 61 del 14/03/2024).

Pertanto, le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli.

Le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

In caso di presentazione di più domande, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata che sostituisce la precedente in toto. Ne consegue che non sono possibili integrazioni parziali ma esclusivamente nuove domande complete della documentazione eventualmente in precedenza mancante. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione per cui **ogni altra modalità di invio non sarà presa in considerazione a prescindere dalla motivazione.**

Art. 4

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da tre oppure cinque componenti, compreso il Presidente, e da un Segretario con



funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Commissione esaminatrice ha la facoltà di riunirsi in modalità telematica, purché sia garantita la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, tutti i componenti siano identificati e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

La Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione delle domande pervenute e procederà alla formazione delle graduatorie per ognuno dei profili interessati, secondo criteri generali (su base 100) in linea con quanto previsto dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

La procedura selettiva si svolgerà unicamente su base documentale e con la seguente graduazione, su base 100, dei criteri generali:

CAMM, CTER e Funzionario di amministrazione:

- a) Anzianità di servizio: 25%
- b) Formazione: 10%
- c) Titoli: 20%
- d) Verifica dell'attività professionale svolta: 45%

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Anzianità di servizio (art. 5), della Formazione (art.6) e dei Titoli (art. 7), si rappresenta che **saranno considerati solamente i periodi di servizio, i corsi di formazione (punto b) dell'art. 6) e i titoli di servizio maturati/posseduti successivamente all'acquisizione del livello di appartenenza.**

La documentazione utile alla valutazione **deve essere posseduta entro la data del 31 dicembre 2023** con le seguenti specifiche di carattere generale.

Art. 5

Anzianità di servizio (massimo 25 punti)

L'anzianità da riconoscere ai fini della procedura selettiva è quella maturata nel livello immediatamente precedente a quello per cui si presenta domanda di partecipazione nonché nel medesimo profilo per il quale si concorre, o equiparato nei casi di mobilità volontaria per i dipendenti già di ruolo delle pubbliche amministrazioni. **Sarà valutata unicamente l'anzianità ulteriore rispetto a quella richiesta come requisito di partecipazione alla procedura selettiva.**

Dal computo della suddetta anzianità andranno detratti i periodi di aspettativa per motivi personali ed altri periodi espressamente esclusi dalla normativa vigente.

Tale anzianità verrà computata in anni (in presenza di frazione di anno superiore a n.6 mesi, si considererà l'anno per intero).

L'anzianità di servizio di tutti/e i/le partecipanti alla procedura selettiva, così determinata, sarà quindi parametrizzata a quella assegnata al/candidato/a con la maggiore anzianità utile, secondo il seguente algoritmo: a ciascun candidato sarà attribuito il punteggio risultante dal prodotto del massimo previsto (25 punti) per il rapporto fra l'anzianità di servizio (espressa in anni) posseduta dal candidato e la massima anzianità posseduta fra tutti i partecipanti alla medesima selezione.

L'attribuzione del punteggio per l'anzianità di servizio sarà effettuata sulla base dei dati che saranno a tal fine forniti alla Commissione esaminatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, dal competente Servizio del Personale – Settore del trattamento giuridico.

Art. 6

Formazione (massimo 10 punti)



Nella categoria Formazione saranno valutati:

- a) i titoli di studio attinenti alle attività dell'Istituto, **ulteriori e superiori** rispetto a quello richiesto quale requisito necessario per l'accesso al profilo di appartenenza.

Si rappresenta che i titoli di studio necessari per l'accesso al profilo di appartenenza sono:

- Funzionario di amministrazione: in alternativa diploma di laurea v.o./laurea magistrale/laurea triennale;
- CTER e CAMM: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

- b) i corsi di formazione attinenti alle attività dell'Istituto.

Si rappresenta che verranno valutati **fino ad un massimo complessivo di n. 10 corsi di formazione** scelti dal/dalla candidato/a tra quelli ritenuti maggiormente significativi e i cui attestati dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione.

- a) I titoli di studio attinenti alle attività dell'Istituto, ulteriori e superiori rispetto al requisito necessario per l'accesso al profilo di appartenenza saranno valutati, per tutti i profili, sulla base dei seguenti punteggi:

Titoli di studio ulteriori e superiori al requisito necessario per l'accesso e attinenti al profilo professionale	Punti
- Dottorato	3,50
- Laurea magistrale o specialistica o laurea vecchio ordinamento	3,00
- Laurea triennale (se al conseguimento della laurea triennale succede il conseguimento della laurea specialistica della durata di due anni, sarà attribuito il punteggio relativo solamente a quest'ultima - ovvero 3,00 punti - e non il cumulo dei due titoli)	2,00
- Master universitario di secondo livello	1,50
- Master universitario di primo livello	1,00
- Corsi di perfezionamento/ Diplomi di specializzazione universitari	1,00

- b) I corsi di formazione, attinenti alle attività dell'Istituto saranno valutati secondo la tabella di seguito riportata:

Corsi di formazione attinenti alle attività dell'Istituto e al profilo professionale	Punti
Corso di formazione di durata inferiore a tre giornate o 15 ore formative	0,20
Corso di formazione di durata uguale o superiore a tre giornate o 15 ore formative	0,30
Corso di formazione di durata uguale o superiore a cinque giornate o 25 ore	0,40



formative	
Corso di formazione di durata uguale o superiore a otto giornate o 40 ore formative	0,60

In caso di mancata esplicita indicazione da parte del/della candidato/a della durata del Corso di formazione presentato, allo stesso verrà assegnato il punteggio più basso pari a punti 0,20.

Sono esclusi dalla formazione gli attestati di partecipazione a convegni, conferenze, incontri di presentazione e manifestazioni come semplice uditore.

Tutti i documenti prodotti, in caso di superamento del punteggio massimo da parte di uno o più candidati, saranno valutati con parametrizzazione al punteggio del/della candidato/a che ha ottenuto il punteggio massimo.

Art. 7

Titoli di servizio (massimo 20 punti)

Nella categoria Titoli saranno valutati esclusivamente i titoli di servizio allegati alla domanda di partecipazione e **maturati successivamente all'acquisizione del livello di appartenenza.**

Si rappresenta che verranno valutati **fino ad un massimo complessivo di n. 15 titoli scelti dal/dalla candidato/a** tra quelli ritenuti maggiormente significativi.

I titoli presentati saranno valutati secondo il seguente elenco suddiviso in sezioni:

	Tipologia di titolo di servizio	Punteggio
A	Incarichi, formalmente conferiti dall'INVALSI, di Coordinatore/ Responsabile/ Vice-Responsabile di Settore/Ufficio o analoghe strutture formalmente costituite. <i>Il candidato è tenuto a dichiarare la data di inizio, di fine o in corso alla data del 31/12/2023 dell'incarico pena la non valutazione del titolo presentato</i>	punti 2,00 per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi (Coordinatore/ Responsabile) punti 1,00 per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi (Vice- Responsabile)
B	Incarichi espressamente previsti da specifiche disposizioni normative e/o contrattuali e formalmente conferiti, anche dall'INVALSI: <ul style="list-style-type: none">- Consegnatario- Economo Cassiere- Incarichi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (Preposti, RLS)- Maneggio valori- Altri incarichi previsti da specifiche disposizioni normative e/o contrattuali.	punti 0,50 per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi



	<i>Il candidato è tenuto a dichiarare la data di inizio, di fine o in corso alla data del 31/12/2023 dell'incarico pena la non valutazione del titolo presentato</i>	
C	Incarichi, formalmente conferiti dall'INVALSI, di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, di D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto), di Responsabile di contratti, accordi, convenzioni, progetti di ricerca nonché altri incarichi formalizzati nei medesimi ambiti. <i>Il candidato è tenuto a dichiarare la data di inizio, di fine o in corso alla data del 31/12/2023 dell'incarico pena la non valutazione del titolo presentato.</i> - Carattere non oneroso o di importo inferiore a € 5.000	punti 0,20 per incarico
	- Importi fino a € 100.000	punti 0,40 per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
	- Importi superiori a € 100.000	punti 0,80 per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
	- Sopra soglia	punti 1,60 per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
D	Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI/Nomina di referente nell'ambito dell'attività amministrativa e/o istituzionale	punti 0,25 per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
E	Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI finalizzati all'organizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale anche ai media	punti 0,20 per ciascun incarico
F	Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI in qualità di <u>Presidente o Coordinatore</u> di: - Commissioni, Comitati e Nuclei di Valutazione - Gruppi di lavoro coinvolgenti più Unità organizzative e istituiti dal Direttore Generale e/o dal Dirigente Amministrativo	punti 0,50 per ciascun incarico



	Incarico in qualità di Presidente o Coordinatore supplente	punti 0,25 per ciascun incarico
G	Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI in qualità di <u>Componente</u> di: - Commissioni, Comitati e Nuclei di Valutazione - Gruppi di lavoro coinvolgenti più Unità organizzative e istituiti dal Direttore Generale e/o dal Dirigente Amministrativo Incarico in qualità di Componente supplente	punti 0,40 per ciascun incarico punti 0,20 per ciascun incarico
H	Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI in qualità di <u>Segretario</u> di: - Commissioni, Comitati e Nuclei di Valutazione - Gruppi di lavoro coinvolgenti più Unità organizzative e istituiti dal Direttore Generale e/o dal Dirigente Amministrativo Incarico in qualità di Segretario supplente	punti 0,30 per ciascun incarico punti 0,15 per ciascun incarico
I	Incarichi di docenze interne e/o esterne a corsi di formazione istituiti da INVALSI con esclusione degli incarichi extra-istituzionali: - Da 1 a 3 giorni di docenza effettiva - Da 4 a 15 giorni di docenza effettiva - Oltre 15 giorni di docenza effettiva	punti 0,20 per ciascun incarico punti 0,30 per ciascun incarico punti 0,40 per ciascun incarico
L	Incarichi formalmente rilevabili in qualità di Relatori INVALSI a Convegni e/o Congressi interni e/o esterni (lettere di incarico, brochure, ecc...)	punti 0,10 per ciascun incarico
M	Autore di relazioni tecniche e rapporti tecnici di livello nazionale o internazionale. Pubblicazioni in qualità di: - autore - coautore	punti 0,40 per titolo punti 0,40 per titolo punti 0,20 per titolo
N	Contributi divulgativi su riviste, periodici e newsletter dell'Istituto	punti 0,10 per titolo



O	Iniziative di comunicazione istituzionale ai media e social network interna e/o esterna. Non saranno considerati utili ai fini della valutazione meri contributi informativi individuali (articoli su notiziari e newsletter, pannelli informativi, locandine, social network)	punti 0,10 per titolo
P	Altri titoli attinenti al profilo di appartenenza valutati tenendo conto dell'attinenza del titolo rispetto alle funzioni dell'Istituto, della rilevanza temporale dell'attività svolta nonché del livello di autonomia degli incarichi svolti e delle responsabilità assunte	il punteggio sarà attribuito sulla base di un'equa valutazione da parte della Commissione

Si precisa che le date devono essere riportate nel formato gg/mm/aaaa. Laddove, a titolo di esempio, un'esperienza venga descritta come svolta dal 2019 al 2023, senza specificare il mese ed il giorno per ciascuna data, la Commissione considererà il periodo più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 31/12/2019 al 01/01/2023.

I ruoli di Responsabile e gli incarichi devono essere disposti con atto formale.

Tutti i documenti prodotti, in caso di superamento del punteggio massimo da parte di uno o più candidati/e, saranno valutati con parametrizzazione al punteggio del/della candidato/a che ha ottenuto il punteggio massimo.

Art. 8

Verifica dell'attività professionale svolta (massimo 45 punti)

Relativamente alla verifica dell'attività professionale svolta, si rappresenta che questa verrà individuata sulla base del punteggio ottenuto da ciascun dipendente nell'ultimo triennio nelle Schede di valutazione individuale di cui al Sistema di valutazione della performance vigente in Istituto.

Il punteggio sarà attribuito sulla base della media ottenuta nelle ultime tre annualità da ciascun/a candidato/a secondo la seguente ripartizione:

Media Fascia ottenuta nel triennio	Punti attribuiti
3 < Fascia di attribuzione ≤ 4	45 punti
2 < Fascia di attribuzione ≤ 3	41,25 punti
1 < Fascia di attribuzione ≤ 2	37,5 punti
Fascia di attribuzione ≤ 1	33,75 punti

L'attribuzione di tale punteggio sarà effettuata sulla base dei dati che saranno a tal fine forniti alla Commissione esaminatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, dal Direttore Generale INVALSI.

Art. 9

Cause di esclusione dalla procedura selettiva



Non saranno ritenute valide, anche per motivi organizzativi e di celerità, le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 3 del presente Avviso o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo.

I/Le candidati/e sono ammessi/e alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.

Tutte le esclusioni dalla procedura selettiva, per qualsiasi causa siano normativamente previste, potranno essere disposte in ogni momento con provvedimento motivato.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'adozione del provvedimento di esclusione comporta l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.

Art. 10

Formazione e approvazione delle graduatorie

Il Responsabile del procedimento del presente Avviso, ricevuti gli atti da parte della Commissione esaminatrice ne accerta la regolarità formale.

In caso di parità di punteggio complessivo, la preferenza nella graduatoria è determinata in subordine:

- dalla maggiore anzianità nel livello e nel profilo di appartenenza;
- dalla maggiore anzianità di servizio;
- dalla maggiore età anagrafica.

Il Direttore Generale approva le graduatorie delle singole progressioni che, per ciascun livello e profilo, saranno attribuite ai/alle dipendenti inclusi/e nella graduatoria, fino a concorrenza delle posizioni di cui all'art. 1 del presente Avviso, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie medesime.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato sulla pagina del sito web istituzionale dell'INVALSI e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11

Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Telefono: 06/941851 - Fax: 06/94185229, e-mail: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche "Data Protection Officer" – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@invalsi.it.

-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati

I dati personali allegati alla domanda vengono acquisiti dall'INVALSI unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.

-Base giuridica del trattamento



La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR lett. b), c) ed e), è l'esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.

-Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l'ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.

INVALSI ha adottato, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l'integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:

- venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;
- sia consentito l'accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;
- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione

INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.

-Periodo di conservazione

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.

-Destinatari

Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.

I dati potranno comunque essere comunicati a:

- personale dell'INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell'INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'INVALSI in ordine al procedimento di selezione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

-Diritti degli interessati

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
- d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);



- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
 - g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);
 - h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.

**Art. 12
Pubblicità**

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'INVALSI www.invalsi.it.

**Art. 13
Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento della presente selezione è il dott. Marco Valerio Sarra – e-mail: marcovalerio.sarra@invalsi.it.

**Art. 14
Norme finali**

Il presente Avviso costituisce *lex specialis*, pertanto l'invio della domanda di partecipazione alla selezione, da parte del/della candidato/a, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

L'INVALSI si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i/le concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili, le disposizioni normative vigenti in materia.

**Il Direttore Generale
Cinzia Santarelli**

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005